

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'EUROPOL

del 9 aprile 2009

che adotta le condizioni e le procedure stabilite dall'Europol per l'adeguamento degli importi, di cui all'allegato della decisione del Consiglio di amministrazione dell'Europol, del 16 novembre 1999, riguardanti le imposte sugli stipendi ed emolumenti versati al personale dell'Europol a beneficio dell'Europol

(2009/346/CE)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'EUROPOL,

visto il protocollo che stabilisce, sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della convenzione Europol, i privilegi e le immunità dell'Europol come pure dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e dei suoi agenti ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In data 6 aprile 2009, il Consiglio ha deciso di adeguare gli stipendi e gli emolumenti degli agenti dell'Europol con un aumento dell'1,7 % applicabile retroattivamente a decorrere dal 1° luglio 2007.
- (2) Il 9 aprile 2009, il consiglio di amministrazione ha deciso di introdurre un aumento degli importi elencati all'articolo 4 dell'allegato alla decisione del consiglio di amministrazione, del 16 novembre 1999 ⁽²⁾, di percentuale analoga e a decorrere dalla medesima data di cui alla decisione del Consiglio del 6 aprile 2009 menzionata al punto 1.
- (3) Conformemente alla stessa decisione del consiglio di amministrazione del 9 aprile 2009, gli importi così stabiliti saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

DECIDE:

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio 2007:

- 1) l'importo menzionato nella prima frase dell'articolo 4 dell'allegato alla decisione del consiglio di amministrazione dell'Europol del 16 novembre 1999 è sostituito dall'importo 115,61 EUR;

- 2) gli importi in euro della tabella che figura all'articolo 4 dell'allegato alla decisione del consiglio di amministrazione dell'Europol del 16 novembre 1999 sono sostituiti come segue:

8 % per la frazione compresa tra 115,61 EUR e 2 036,45 EUR

10 % per la frazione compresa tra 2 036,46 EUR e 2 804,90 EUR

12,5 % per la frazione compresa tra 2 804,91 EUR e 3 214,56 EUR

15 % per la frazione compresa tra 3 214,57 EUR e 3 650,62 EUR

17,5 % per la frazione compresa tra 3 650,63 EUR e 4 060,32 EUR

20 % per la frazione compresa tra 4 060,33 EUR e 4 457,42 EUR

22,5 % per la frazione compresa tra 4 457,43 EUR e 4 867,09 EUR

25 % per la frazione compresa tra 4 867,10 EUR e 5 264,21 EUR

27,5 % per la frazione compresa tra 5 264,22 EUR e 5 673,87 EUR

30 % per la frazione compresa tra 5 673,88 EUR e 6 070,99 EUR

32,5 % per la frazione compresa tra 6 071,00 EUR e 6 480,66 EUR

35 % per la frazione compresa tra 6 480,67 EUR e 6 878,40 EUR

40 % per la frazione compresa tra 6 878,41 EUR e 7 288,09 EUR

45 % per la frazione superiore a 7 288,10 EUR.

⁽¹⁾ GU C 221 del 19.7.1997, pag. 2.⁽²⁾ GU C 65 del 28.2.2001, pag. 6.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto all'Aia, lì 9 aprile 2009.

Viktor ČECH

Presidente del consiglio di amministrazione
